C/2023/918

15.11.2023

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato commerciale specializzato per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero crediti da dazi e imposte istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra

(C/2023/918)

(Il testo integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD https://edps.europa.eu)

Il 4 settembre 2023 la Commissione europea ha pubblicato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato commerciale specializzato per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero crediti da dazi e imposte istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (in prosieguo, «la proposta»).

L'obiettivo della proposta è consentire la cooperazione amministrativa tra le autorità fiscali competenti dell'Unione europea e del Regno Unito. Poiché tale cooperazione, come ulteriormente specificato nell'accordo sul livello dei servizi che costituisce uno degli allegati della proposta stessa (allegato I), comporta il trattamento di dati personali anche da parte della Commissione, il GEPD raccomanda di fare riferimento, in un considerando della proposta, al rispetto delle disposizioni di cui al regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) ([1]) e al regolamento sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati (EUDPR) ([2]).

Inoltre, il GEPD raccomanda di inserire nella proposta un riferimento specifico alla decisione di adeguatezza quale base giuridica per il trasferimento di dati personali da parte delle autorità competenti dell'Unione europea alle autorità competenti del Regno Unito. Il GEPD raccomanda inoltre di integrare l'accordo sul livello dei servizi (di cui all'allegato I della proposta) con disposizioni specifiche che disciplinino tutti gli aspetti pertinenti della protezione dei dati.

1. Introduzione

1. Il 4 settembre 2023 la Commissione europea ha pubblicato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al comitato commerciale specializzato per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero crediti da dazi e imposte istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (in prosieguo, «la proposta»).

2. La proposta è integrata da quattro allegati, che prevedono:

— un progetto di decisione del comitato commerciale specializzato per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero crediti da dazi e imposte istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (in prosieguo, «il comitato commerciale specializzato»), relativa alla procedura da seguire per la conclusione di un accordo sul livello dei servizi (allegato I);

— un progetto di decisione del comitato commerciale specializzato relativa all'importo e alle modalità di versamento del contributo finanziario del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord al bilancio generale dell'Unione in relazione ai costi conseguenti alla sua partecipazione ai sistemi di informazione europei (allegato II);

([1]) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

([2]) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

— un progetto di decisione del comitato commerciale specializzato recante modalità di applicazione delle disposizioni relative all'assistenza in materia di recupero di cui al protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte (allegato III);

— un progetto di decisione del comitato commerciale specializzato sui moduli standard per la comunicazione di informazioni e dati statistici, la trasmissione di informazioni mediante la rete comune di comunicazione e le modalità pratiche per l'organizzazione di contatti fra uffici centrali di collegamento e servizi di collegamento (allegato IV).

3. L'obiettivo della proposta ([3]) è stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato commerciale specializzato per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero crediti da dazi e imposte ai fini dell'adozione della decisione relativa all'attuazione del protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte (in prosieguo, «il protocollo IVA»), come previsto all'articolo 39, paragrafo 2, dello stesso protocollo IVA nel quadro dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (in prosieguo, «l'accordo») ([4]).

4. Il presente parere del GEPD è emesso in risposta a una consultazione della Commissione europea del 4 settembre 2023 ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, dell'EUDPR. Il GEPD osserva che manca il riferimento alla suddetta consultazione e raccomanda di inserire tale riferimento in un considerando della proposta.

3. **Conclusioni**

12. Alla luce di quanto sopra, il GEPD formula le seguenti raccomandazioni:

(1) aggiungere un riferimento alla consultazione del GEPD ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, dell'EUDPR in un considerando della proposta;

(2) inserire nella proposta un considerando in cui si specifichi che «il trattamento dei dati personali nel contesto della presente decisione del Consiglio è conforme alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al regolamento (UE) 2018/1725»;

(3) includere nella proposta un riferimento specifico alla decisione di adeguatezza quale base giuridica per il trasferimento di dati personali da parte delle autorità competenti dell'Unione europea alle autorità competenti del Regno Unito;

(4) integrare con disposizioni specifiche l'accordo sul livello dei servizi (di cui all'allegato I della proposta) specificando tutti gli aspetti pertinenti della protezione dei dati.

Bruxelles, 11 ottobre 2023

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI

([3]) COM(2023) 504 final, pag. 1.
([4]) GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.